

N. 5807/2005 R.G.

Il G.D.

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che i ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà parentale su figli affetti da patologie comportanti disabilità, alunni dell'istituto scolastico IPSSS "Liside" di Taranto, unitamente a ~~XXXXXXXXXX~~, studente maggiorenne portatore di handicap presso lo stesso istituto, invocano la tutela ex art. 700 c.p.c. onde ottenere da parte del Ministero Istruzione, Università e Ricerca l'assegnazione di 18 ore settimanali di "sostegno" scolastico;

sentiti in contraddittorio il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca ed il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Taranto *Wache C'IPSS dove;*  
visti gli atti;

ritenuto, in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione:

- che, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 33, primo e secondo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevedevano indiscriminatamente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente a "tutte le controversie in materia di pubblici servizi", categoria nella quale erano testualmente annoverate le cause "riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere..., rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito... della pubblica istruzione" (art. 33, secondo comma, lett. e, d.lgs. cit.), in difetto di una valida attribuzione agli organi di giustizia amministrativa di una giurisdizione esclusiva in materia, la decisione

circa la giurisdizione non può che essere effettuata alla stregua dei principi affermati più volte dalla Suprema Corte, secondo cui l'individuazione della giurisdizione è sempre determinata dal "petitum" sostanziale;

- che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere affermata in tutti i casi in cui la stessa si ricolleggi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, sia in via diretta, come per l'accertamento della situazione soggettiva dedotta, sia con riferimento all'eventuale tutela risarcitoria in ordine alla denuncia di una sua lesione non giustificata;
- che i ricorrenti, nel caso di specie, hanno prospettato l'ingiustificata violazione di situazioni soggettive aventi la consistenza del diritto soggettivo assoluto e, secondo l'ordinamento dei valori costituzionali, di carattere fondamentale, poiché il diritto all'educazione ed all'istruzione scolastica anche di soggetti portatori di handicap è garantito dagli artt. 34 e 38 Cost.;

ritenuto inoltre:

- che anche l'eccezione di incompetenza territoriale appare infondata, quale che sia la corretta qualificazione del comportamento tenuto dalla p.a. resistente, da riservare al giudice del merito;
- che infatti, se il danno arrecato dall'amministrazione con la sua prestazione incompleta è extra contrattuale, ai sensi dell'art 2043 del codice civile (così Tribunale di Cagliari, ord. 2563/2005), ai fini



dell'individuazione del giudice competente per territorio, ex art. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 del codice di rito, il *forum delicti* concorre, in via alternativa, con il *forum destinatae solutionis*, da determinarsi in base alla norme dettate in tema di contabilità pubblica, ex art. 54 del r.d. n. 2440 del 1923 (Cassazione civile, sez. III, 4 ottobre 2004, n. 19808, Giust. civ. Mass. 2004, f. 10) e tenendo presente che Taranto é sede di tesoreria provinciale;

- che il luogo ove l'obbligazione deve eseguirsi porta a ritenere la competenza di questo giudice anche qualora si ravvisi nel rapporto che si instaura fra scuola e cliente all'atto dell'iscrizione un vero e proprio contratto dal quale nascono diritti e doveri reciproci, tra i quali quello, per l'amministrazione, di fornire docenti per il sostegno qualificati e per il numero di ore necessarie;
- che sussiste il "fumus boni juris", poiché il diritto all'istruzione, all'educazione e all'apprendimento effettivi della persona affetta da handicap é tutelato costituzionalmente dagli articoli 2, 3 co. 2, 34 e 38 e attuato dalla legislazione statale ed, in particolare dalla legge 104/92 artt. 12 co. 2 e 4 e 13 co. 3, riguardanti la materia del sostegno all'alunno disabile quale strumento di piena integrazione scolastica;
- che tali norme garantiscono un diritto perfetto all'inserimento del disabile non solo nella scuola dell'obbligo, con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo e con esclusione in capo alla p.a. di ogni discrezionalità;

- che, pertanto, l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può in via di fatto comprimere o vulnerare un diritto riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali (per tutte, cfr. Carta sociale europea, ratificata con l. 9 febbraio 1999, n. 30, art. 15), dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria;
- che, sotto il profilo del "periculum in mora", è *in re ipsa* la significativa lesione del diritto all'educazione ed all'istruzione, considerato che l'insufficiente adozione delle misure dovute per far fronte alla situazione di handicap e di disabilità implica per l'interessato uno svantaggio quotidiano e durevole nelle potenzialità di apprendimento, di formazione e di sviluppo della persona;
- che il pregiudizio, suscettibile di valutazione anche sotto il profilo non patrimoniale, integrando la violazione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito e protetto (Cass., 12 maggio 2003, n. 7281; Cass., 12 maggio 2003, n. 7282; Cass. 12 maggio 2003, n. 7283; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., 19 agosto 2003, n. 12124; Cass., 7 novembre 2003, n. 16716; Cass., 18 novembre 2003, n. 17429; Cass., 12 dicembre 2003, n. 19057; Cass., 3 marzo 2004, n. 4359; Cass., 27 aprile 1994, n. 7980), è per sua stessa natura insuscettibile di compiuta ed adeguata rifusione per equivalente, attraverso la tutela di carattere risarcitorio;
- che la sussistenza del pericolo non può escludersi alla stregua dell'incremento di ore e di insegnanti di sostegno disposti



dall'amministrazione resistente dopo la notifica del ricorso, giacché chiaramente parziale rispetto al fabbisogno dei ricorrenti;

- che il servizio reso dall'insegnante di sostegno, dev'essere garantito con modalità idonee a realizzare la sua finalità e, per il proficuo espletamento di tale servizio, prioritaria è l'individuazione delle ore di sostegno necessarie in relazione ai peculiari bisogni di ogni studente;
- che importanza fondamentale assumono, a tal riguardo, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale e, soprattutto il piano educativo individualizzato, per la presentazione di un quadro chiaro dei bisogni degli alunni interessati e l'analitica indicazione di risorse necessarie a far fronte a tali bisogni;
- che l'approntamento e la redazione di tali atti sono dalla legge demandati alla p.a. (si cita, per tutti, il Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap");
- che, nella specie, sono agli atti le singole diagnosi funzionali ed il "quadro riassuntivo", contenente i rispettivi indici di gravità e il numero di ore di sostegno ritenute idonee dalla stessa p.a.;
- che, alla stregua di tali documenti, tutti i ricorrenti hanno diritto a 18 ore settimanali

p.q.m.

visti ed applicati gli artt.669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c.;




ordina al Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al  
CSA di Taranto e al Dirigente Scolastico dell'IPSSS "Liside" di Taranto,  
ognuno per quanto di sua competenza, di assegnare agli alunni ~~Angelo~~,  
~~Giuseppe~~, ~~Marco~~, ~~Valerio~~, ~~Andrea~~ e  
~~Cosimo~~ n. 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno ciascuno.

Fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza  
per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi.


Taranto, 12.12.2005

IL CANCELLIERE - C1  
(Dora SEMERARO)




Depositato in Cancelleria  
Taranto, il 13 DIC. 2005

Il Cancelliere - C1  
(Dora SEMERARO)



H&D.



Ades. 20/12/05  
Richiesta esclusiva  
nr. 4 copie per  
re 7 facciate  
non-benza urgenza  
La Riv. Versa  
\* 23 x 4